



DELIBERA N. 365

20 luglio 2023

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Calabro Inerti S.r.l. - Gara Europea a procedura telematica aperta per l'appalto integrato di Progettazione definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori nell'ambito dell'intervento relativo a: Riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico, del verde e dei sottoservizi - Importo a base di gara euro: 6.069.337,80 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Città di Cosenza

UPREC/PRE/599/2023/S-L/PREC

Riferimenti normativi

Art. 48 d.lgs. 50/2016

Parole chiave

Appalto di servizi – Quote di partecipazione e di esecuzione

Massima

Appalto pubblico – Servizi ingegneria e architettura - Scelta del contraente – Raggruppamento temporaneo di professionisti - Qualificazione – Quota requisiti mandante – Rimessa alla *lex specialis* - Legittimità

*Negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa di un raggruppamento temporaneo e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della *lex specialis* della gara. Pertanto, ad eccezione del caso in cui il bando di gara preveda una quota minima di possesso dei requisiti da parte delle imprese partecipanti, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto.*



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 20 luglio 2023

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 39501 del 23 maggio 2023, con cui la Calabro Inerti S.r.l. ha contestato l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore della Perri Costruzioni S.r.l. in ragione del mancato possesso, in capo alla mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti indicato per lo svolgimento dei servizi tecnici, dei requisiti di capacità tecnico professionale in misura pari alla quota dei servizi assunta in sede di offerta (40%);

VISTE le questioni di diritto su cui l'Autorità è stata chiamata a pronunciarsi: *i)* se, ai fini della qualificazione nell'ambito di un appalto di servizi di ingegneria e architettura, è corretto che una mandante di un RTP orizzontale sia totalmente sprovvista dei necessari requisiti di qualificazione con riguardo alla capacità tecnico professionale, sebbene si sia impegnata ad eseguire il 40% dell'intero compendio di prestazioni progettuali previste in appalto; *ii)* se l'acclarato difetto dei requisiti in capo al progettista determini l'esclusione del concorrente che lo ha designato, tanto più in un contesto in cui il primo abbia contribuito in maniera determinante al possesso dei requisiti progettuali, alla redazione dell'offerta (tecnica ed economica per gli aspetti progettuali) e all'attribuzione del punteggio;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 41975 del 31 maggio 2023;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 42815 del 5 giugno 2023, con cui la Stazione appaltante ha ritenuto infondati i rilievi mossi dall'istante in quanto nell'appalto di servizi, a differenza di quello di lavori, ciò che è necessario è che la qualificazione sia riferibile al raggruppamento nel suo complesso, indipendentemente dalle quote percentuali di partecipazione, che rilevano ai fini della distinzione delle responsabilità dei partecipanti tra di loro e nei confronti della stazione appaltante. Nel caso di specie, la mandataria possiede tutti i requisiti richiesti dalla *lex specialis* sicché è del tutto irrilevante la circostanza che la mandante sia sprovvista della qualificazione relativa alla quota parte di servizi assunta in sede di offerta;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 42952 del 5 giugno 2023, con cui la Soc. Perri Costruzioni a r.l. ha condiviso le argomentazioni della Stazione appaltante e domandato, nella denegata ipotesi in cui fosse accolta l'eccezione sollevata dalla Calabro Inerti S.r.l., di poter procedere alla riduzione della compagine associativa atteso che la mandataria, da sola, soddisfa per intero la qualificazione richiesta negli atti di gara;

VISTO l'art. 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016, a mente del quale *"Nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati"*;

CONSIDERATO che, secondo consolidata giurisprudenza, negli appalti di servizi e forniture, dopo la pronuncia della Plenaria n. 27/2014, "non vige *ex lege* il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della *lex specialis* della gara" (Consiglio di Stato, 12 febbraio 2020 n. 1074; cfr. anche, tra le più recenti, Consiglio di Stato, 24 maggio 2022, n. 4123; Consiglio di Stato, 11/20/2021; Consiglio di Stato, 2 dicembre 2019, n. 8249; Consiglio di Stato, 13 novembre 2019, n. 7805;



Consiglio di Stato, 17 giugno 2019, n. 4025; Consiglio di Stato, 23 aprile 2019, n. 2599). Fa' da corollario l'ulteriore principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui, con l'eccezione del caso di una esplicita e diversa richiesta del bando, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto (ex multis, Consiglio di Stato, 21 settembre 2017, n. 4403). Ne consegue che, qualora la stazione appaltante non inserisca una clausola che stabilisce le quote minime di possesso dei requisiti da parte delle imprese partecipanti, non può disporsi l'esclusione di una concorrente per la mancanza di un requisito non previsto dalla lex specialis di gara e neppure stabilito dalla legge mediante eterointegrazione (da ultimo, Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4336);

CONSIDERATO che la conclusione raggiunta non trova smentita nel principio di diritto espresso con decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 27 marzo 2019, n. 6 in quanto riferito ai soli appalti di lavori, per i quali trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (cfr. Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7805);

CONSIDERATO, altresì, che non vi è ragione per dubitare della pacifica applicazione di tale principio anche negli appalti di servizi di ingegneria ed architettura e, *a fortiori*, negli appalti integrati, per la parte afferente ai servizi tecnici; difetta, infatti, una disciplina normativa di carattere speciale che deroghi alla regola generale di cui all'art. 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016. Peralto, nelle linee Guida n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura*", l'Autorità ha precisato che "*La distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d) [fatturato, servizi analoghi e numero medio del personale] devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti*";

CONSIDERATO, alla luce del richiamato principio, che la soluzione della questione posta dall'istante richiede un esame degli atti di gara al fine di stabilire se la Stazione appaltante avesse prescritto una quota minima di qualificazione in capo ai componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti;

RILEVATO che il disciplinare di gara, con riferimento ai servizi tecnici, richiedeva i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 1) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (dal 01/01/2017 al 31/12/2021) per un importo pari a una volta l'importo posto a base di gara; 2) Il possesso di un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore all'importo delle opere da progettare, precisando che in caso di raggruppamento il requisito avrebbe dovuto essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso o mediante la somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori ovvero mediante un'unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento; 3) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (dalla data di pubblicazione del bando di gara) di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 (UNA) volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, stabilendo espressamente che "*Il suddetto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso*";



RILEVATO che il RTP aggiudicatario, coerentemente con le previsioni del disciplinare di gara, ha dichiarato di soddisfare la qualificazione richiesta dalla Stazione appaltante con riferimento al requisito n. 3 mediante un elenco di servizi analoghi svolti dalla mandataria per le classi, categorie e importi corrispondenti a quanto previsto nel disciplinare;

RITENUTO, alla luce dei principi richiamati e della mancata previsione nella *lex specialis* di una quota minima di requisiti che ciascun componente del raggruppamento è tenuto a possedere, che il raggruppamento è correttamente qualificato, avendo soddisfatto nel suo complesso il requisito richiesto negli atti di gara;

CONSIDERATO che la riscontrata infondatezza della censura mossa dall'istante assorbe e rende irrilevante l'esame della seconda questione di diritto sollevata, attinente alla possibile sostituzione della mandante;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore della Soc. Perri Costruzioni è conforme alla normativa di settore e alle previsioni di gara, che non fissano una quota percentuale minima di requisiti in capo ai componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato dello svolgimento dei servizi tecnici. La riscontrata infondatezza della censura avanzata dall'istante assorbe e rende irrilevante l'esame della seconda questione di diritto sollevata, attinente alla possibile sostituzione della mandante.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2023

Il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente